



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Segreteria Capo Dipartimento

**Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali – LORO SEDI**

**Ai Ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche**

**E, p.c. All' Avvocatura Generale dello
Stato**

**Al Capo di Gabinetto
SEDE**

**Oggetto: Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico
- Circolare del Ministro dell'8 febbraio 2023 – Indicazioni operative.**

Si fa seguito alla nota indicata in oggetto del Ministro dell'istruzione e del merito per fornire le prime conseguenti indicazioni operative, previamente condivise con l'Avvocatura Generale dello Stato che legge in copia.

Il recente intensificarsi di episodi di violenza a danno del personale scolastico e, in particolare, del personale docente, rende indifferibile l'indicazione di procedure amministrative tese all'efficace assistenza dei dipendenti vittime di tali incresciose condotte, mediante ricorso allo strumento della diretta rappresentanza e difesa erariale disciplinata dall'art. 44 R.D. n. 1611/1933.

Il citato art. 44 dispone: *"L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato [...] nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità."*

L'istituto in parola, quindi, consente l'assunzione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza e difesa, in sede penale e civile, dei dipendenti statali, nonché dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzate alla difesa erariale.

Al riguardo va precisato che l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa di un dipendente dello Stato laddove ricorra piena coincidenza tra la posizione del dipendente medesimo e quella dell'Amministrazione e senza che, quindi, possano ipotizzarsi posizioni di conflitto di interesse. Ciò sul presupposto che la difesa dell'operato del dipendente, stante il rapporto organico che lo lega all'Amministrazione (art. 28 Cost.), costituisca necessariamente difesa degli stessi interessi erariali.

Con riferimento al personale della scuola tale tutela legale potrà essere prevista, in primo luogo, quando lo stesso personale sia destinatario di atti aventi evidente rilevanza penale, a causa ed in conseguenza dell'esercizio delle funzioni riconducibili al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione. Dunque, la tutela legale deve ritenersi esclusa qualora i fatti abbiano rilievo meramente disciplinare.

La tutela in esame troverà, inoltre, attuazione nel caso in cui la condotta posta in essere nei confronti del dipendente risulti idonea a fondare ipotesi di risarcimento a titolo di responsabilità civile.

In merito all'assegnazione del patrocinio erariale al dipendente, l'art. 44 R.D. n. 1611/1933 prevede che essa sia assunta dall'Avvocatura dello Stato, su richiesta della P.A. d'appartenenza, all'esito di relativa domanda del dipendente interessato, e l'Avvocato generale dello Stato ne abbia riconosciuto l'opportunità.

Pertanto, si ritiene necessario indicare una specifica ed uniforme procedura per l'attivazione del patrocinio in sede sia penale che civile in favore del personale della scuola, che tenga conto della peculiare articolazione organizzativa dell'Amministrazione scolastica.

In primo luogo, il Dirigente scolastico, ricorrendo i presupposti sopra ricordati, riceve l'istanza del dipendente corredata di ogni utile documentazione (denuncia, querela, verbale redatto dalle forze dell'ordine, ecc....), comprensiva di apposita autorizzazione dell'interessato al trattamento dei dati personali necessari ai fini della tutela giudiziale, e la inoltra tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale, accompagnata da idonea relazione sui fatti e da ogni altro documento ritenuto utile alla disamina della richiesta di patrocinio erariale e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di richieste palesemente infondate e temerarie.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, espletata l'ulteriore attività istruttoria resasi eventualmente necessaria, effettua una prima valutazione amministrativa della ricorrenza dei presupposti per l'attivazione della tutela accordata dall'art. 44 R.D. n. 1611/1933 e trasmette, con urgenza e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento

dell'istanza, la documentazione a questo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che provvede a formalizzare la richiesta di patrocinio all'Avvocato Generale dello Stato.

Al riguardo si precisa altresì che, fermo restando che la valutazione e la verifica circa l'opportunità e i presupposti per concedere il patrocinio è dell'Avvocato Generale ex art. 44 cit., il giudizio seguirà le ordinarie regole della competenza e, pertanto, sarà poi seguito dalle Avvocature distrettuali competenti, con le quali il dipendente si rapporterà per gli ulteriori seguiti.

Si ringrazia per la sicura, fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo



Firmato digitalmente da PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Roma, 8 febbraio 2023

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua
italiana e agli Intendenti scolastici per la scuola
in lingua tedesca e in lingua ladina
della Provincia autonoma di Bolzano

Al Dirigente generale del Dipartimento istruzione e
cultura della Provincia autonoma di Trento

Al Sovrintendente scolastico
per la Regione Valle d'Aosta

p.c. All'Avvocatura Generale dello Stato

OGGETTO: Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico.

Il recente, allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico – posti in essere all'interno delle scuole, anche nel corso delle lezioni – rende necessario e urgente diramare le seguenti indicazioni.

Preliminarmente va rammentato che tali episodi costituiscono atti illeciti intollerabili, suscettibili di provocare danni fisici e psicologici alle vittime, ledendo l'autorità e l'autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale e compromettendo seriamente la qualità dei servizi, con pregiudizio del fondamentale diritto allo studio.

Occorre, pertanto, rimettere al centro il principio della responsabilità e restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti.

Per tali ragioni il Ministero, in relazione alle suddette fattispecie, richiederà l'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato al fine di assicurare la rappresentanza e la difesa del personale della scuola, nelle sedi civili e penali, ai sensi dell'articolo 44 del r.d. n. 1611 del 1933.



Al Ministro dell'istruzione e del merito

A tale scopo si invitano i dirigenti scolastici a segnalare tempestivamente siffatti illeciti al competente Ufficio scolastico regionale, che, vagliata la segnalazione, la inoltrerà a questo Ministero per il possibile seguito nei riguardi dell'Avvocatura.

Si ringrazia sin d'ora per l'attenzione che le SS.LL rivolgeranno alla puntuale osservanza delle presenti direttive, al fine di preservare quel clima di rispetto, responsabilità e serenità che, assicurando la qualità delle attività didattiche, garantisce il diritto allo studio, nell'ottica di una sempre più forte alleanza tra scuola, famiglie, alunne e alunni.

prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE